

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

SEZIONE LAVORO

**Ricorso in riassunzione (a seguito di
declaratoria di difetto di giurisdizione del Tar Lazio Roma)
contenente altresì domanda autonoma**

per il Sig. **Giacomo Gnocchi** nato a Firenze il 24/2/1964 e residente in Firenze, Via Torcicoda 91, codice fiscale GNC GCM 64B24 D612G, difeso e rappresentato, anche disgiuntivamente, come da mandato rilasciato a margine del presente atto, dagli Avv.ti Francesco Santucci, codice fiscale SNT FNC 70L04 D612Q e Martina Mattioli, codice fiscale MTT MTN 76T51 D612A, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del primo posto in Firenze, Viale Don G. Minzoni 54,
- con dichiarazione ex art. 125 comma 1 cpc che le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate via e-mail ai seguenti indirizzi PEC:
francesco.santucci@firenze.pecavvocati.it;
martina.mattioli@firenze.pecavvocati.it -

- *ricorrente in riassunzione* -

contro

il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*,

nonché contro

il **Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento di Sanità, Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- *convenuti in riassunzione* -

ed altresì contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del suo Dirigente, legale rappresentante *pro tempore* e l'**Ambito Territoriale di Firenze**, in persona del suo Dirigente, legale rappresentante *pro tempore*, tutti, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, Via degli Arazzieri 4

PROCURA ALLE LITI

Delego a rappresentarmi ed a difendermi nel corso di questo procedimento, in ogni sua fase, anche cautelare, ed in ogni suo grado, anche di appello, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Francesco Santucci e Martina Mattioli ai medesimi conferendo ogni e più ampia facoltà di legge all'uopo occorrente, ivi compresa quella di costituirsi in giudizio, nominare consulenti tecnici di parte, riassumere la causa o proseguirla, rinunciare agli atti o all'azione e accettare rinunce, transigere e conciliare sia giudizialmente che stragiudizialmente, ricevere pagamenti e riscuotere somme, rilasciare quietanze e ricevute, procedere ad esecuzione, farsi sostituire in udienza da altri avvocati ovvero eleggere domicilio presso di questi, ai quali vengono concesse le medesime facoltà, anche disgiuntamente.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili per i fini necessari all'assolvimento del presente mandato.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Francesco Santucci, posto in Firenze, Viale Don G. Minzoni 54

Giacomo Gnocchi

E' AUTENTICA

Francesco Santucci

- convenuti su domanda autonoma -

per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze Sezione Lavoro adito, ogni contraria istanza rigettata,

A) in via istruttoria, disporre **consulenza tecnica d'ufficio**, al fine di accertare (a) la correttezza e congruità, rispetto alle risultanze mediche in atti, del giudizio di inabilità "permanente" pronunciato nei confronti del ricorrente di cui al verbale modello BL/S prot. n. J11400091 datato 17/04/2014 della Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma, Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento di Sanità, confermativo peraltro di quello espresso dal Collegio medico della Asl 10 di Firenze di prima istanza di cui al verbale mod BI/S datato 18/12/2013, (b) nonché l'attuale stato di salute del ricorrente medesimo, valutando la persistenza o meno di una qualche forma di inabilità ovvero di idoneità o meno allo svolgimento di mansioni proprie o equivalenti al profilo di inquadramento per l'insegnamento alla Scuola dell'Infanzia a cui è abilitato;

B) nel merito, accertare l'**illegittimità** e per l'effetto **annullare** ovvero **disapplicare** i provvedimenti già impugnati innanzi al TAR Lazio Roma, con ricorso introduttivo della causa R.G. 8295/2014 e segnatamente:

- verbale modello BL/S prot. n. J11400091 datato 17/04/2014 della Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma, Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento di Sanità, con il quale il Sig. Giacomo Gnocchi è stato giudicato "*non idoneo permanentemente, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento a decorrere dalla data del 18.12.2013. Controindicata ogni mansione, di altre aree, categorie o qualifiche di inquadramento, che comporti incarichi di responsabilità e particolare stress psico-fisico*" (doc. 15), confermativo del giudizio del Collegio medico della Asl 10 di Firenze di prima istanza di cui al verbale mod BI/S datato 18/12/2013;

- comunicazione del giudizio di inidoneità al servizio della Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma, Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento di Sanità, inviata all'Istituto Comprensivo "Antonino Caponnetto" e notificata al ricorrente per presa visione il 17/04/2014 (doc. 16);
- ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale;

C) in accoglimento della domanda autonoma testé formulata,

- **accertare l'illegittimità** e per l'effetto **annullare** ovvero **disapplicare** il decreto protocollo n. 4304/13 del 9/1/2014 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX Ambito Territoriale di Firenze, ha disposto la cancellazione del Sig. Giacomo Gnocchi dalle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Scuola dell'Infanzia, di 1°, 2°, 3° e 4° fascia, della Provincia di Firenze, relative al personale docente ed educativo aspirante alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, pubblicate in via definitiva in data 5/8/2013;
- con **ricalcolo** del punteggio che il ricorrente avrebbe normalmente maturato ove avesse proseguito a svolgere la propria attività lavorativa anche successivamente alla data del 9/1/2014 di avvenuta cancellazione;
- se del caso **ordinare** al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, all'Ambito Territoriale di Firenze, la **rettifica** delle predette graduatorie ad esaurimento, attraverso il reinserimento nelle stesse del Sig. Giacomo Gnocchi, ove occorrendo previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 44 del 12/5/2011, nella parte in cui, l'art. 1, comma 2, fosse interpretato come ostativo al reinserimento in graduatoria;
- **accertare il diritto** del medesimo Sig. Giacomo Gnocchi **ad essere reinserito** nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Scuola dell'Infanzia, di 1°, 2°, 3° e 4° fascia, classe concorsuale AAAA, della Provincia di Firenze, relative al personale docente ed educativo aspirante alle

assunzioni a tempo indeterminato e determinato per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ovvero per gli anni scolastici a venire, con **ricalcolo** ovvero **mantenimento** del punteggio maturato dal ricorrente dalla data del 9/1/2014 di avvenuta cancellazione, ove occorrendo previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 235 del 1/4/2014, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [soltanto] "*il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II e III e aggiuntiva ... delle graduatorie ad esaurimento ...*" e non anche chi non abbia prodotto la domanda di permanenza in quanto cancellato dalla graduatoria precedente ed ove occorrendo previa disapplicazione di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire l'invocato reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione,

● **ordinare** al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, all'Ambito Territoriale di Firenze, il **reinserimento** del Sig. Giacomo Gnocchi nelle predette graduatorie ad esaurimento (già permanenti) valevoli per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 con decorrenza dalla data del 9/1/2014 di avvenuta cancellazione e comunque ammettere il medesimo all'espletamento di quegli adempimenti necessari a poter aspirare in condizioni di parità ad essere assunto a tempo indeterminato o determinato per l'anno scolastico utile al momento della pronuncia della sentenza ovvero per gli anni scolastici a venire; se del caso ordinando altresì al Ministero convenuto il pagamento della somma di euro 200,00 o della diversa ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale eventualmente emesso;

D) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, anche di eventuale consulenza tecnica di parte e/o d'ufficio".

Con riserva di avviare un autonomo giudizio in cui far valere il diritto al risarcimento del danno.

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 5 della L. 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il valore della presente causa, essendo indeterminabile, rientra nello scaglione di euro 26.000,00/52.000,00, ma il ricorrente, avendo conseguito un reddito imponibile inferiore ad euro 34.107,72, è esentato dal pagamento -

FATTO

- 1) Il Sig. Giacomo Gnocchi, conseguiti il Diploma di maturità magistrale (**doc. 1**) nonché l'abilitazione a svolgere attività di insegnamento presso la Scuola dell'Infanzia, acquisiva la facoltà di accedere alle graduatorie permanenti ovvero ad esaurimento, alle quali è stato sempre iscritto. Conseguentemente, il medesimo ha periodicamente prestato l'attività lavorativa a cui era abilitato, seppur nell'ambito di supplenze a termine, adempiendo correttamente alla propria prestazione lavorativa, benché la nota situazione di precarietà nell'ambito della scuola pubblica gli ha di fatto impedito di avere una stabile occupazione a cui poter fare affidamento ai fini della realizzazione di solidi progetti di vita.
 - 2) In tale contesto lavorativo, il Sig. Giacomo Gnocchi, anche a causa di alcuni gravi problemi e lutti familiari vissuti, è purtroppo caduto in una crisi personale, che, **nel circoscritto periodo dal 2010 al 2012**, lo ha condotto ad un problema di alcolismo.
 - 3) Durante detto periodo, il medesimo ha operato come supplente per la Scuola dell'Infanzia presso l'Istituto Comprensivo "Antonino Caponnetto" (**doc. 2**), non sempre riuscendo a svolgere al meglio la propria prestazione lavorativa a causa del proprio stato di salute psico-fisico.
- Nel detto contesto, il Sig. Giacomo Gnocchi ha comunque avuto la forza e la determinazione di rivolgersi **volontariamente** presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, reparto Tossicologia, accettando le cure fisiche e psicologiche ivi consigliate, che con il tempo lo hanno portato alla guarigione, che quest'oggi può ritenersi definitiva.

4) Nel Settembre 2013, il ricorrente è stato nuovamente chiamato a prestare la propria attività lavorativa quale docente di Scuola dell'Infanzia presso l'Istituto Comprensivo "Antonino Caponnetto", con cui stipulava contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al protocollo n. 3686 del 9/9/2013, con decorrenza dal 9/9/2013 e scadenza al 30/6/2014 (**doc. 3**).

Tuttavia il Dirigente Scolastico del predetto Istituto, conoscendo le difficoltà incontrate dal Sig. Giacomo Gnocchi in passato, con lettera datata 27/9/2013, protocollo n. 4108, chiedeva disporsi nei confronti del medesimo visita medica collegiale presso il Collegio Medico istituito presso l'Azienda USL 10 di Firenze, al fine di accertarne la persistente idoneità a svolgere la propria attività lavorativa.

5) In data 6/11/2013 iniziavano dunque le invocate operazioni di visita medica collegiale (**doc. 4**), nell'ambito delle quali veniva richiesta una visita psichiatrica specialistica presso l'Azienda Sanitaria Firenze, effettuata dalla Dott.ssa Ilaria Pratesi, la quale predisponendo relazione psichiatrica datata 13/12/2013 (**doc. 5**).

All'esito della predetta visita medico collegiale conclusasi in data 18/12/2013 con il verbale mod BI/S redatto dal Collegio medico della Asl 10 di Firenze, al Sig. Giacomo Gnocchi veniva diagnosticato "**Disturbo di personalità schizoide. Alcooldipendenza in remissione**" e, in conseguenza di tale diagnosi, il medesimo veniva valutato "**non idoneo permanentemente all'attività di docente di Scuola dell'Infanzia**" (**doc. 4**).

6) Tale dichiarazione inidoneità del Collegio medico della Asl 10 di Firenze veniva peraltro comunicata all'Istituto Comprensivo "Antonino Caponnetto" ed al Sig. Giacomo Gnocchi, con lettera del 18/12/2013, prot. n. 0072327 (**doc. 6**).

7) Ricevuta la predetta comunicazione, l'Istituto Comprensivo "Antonino Caponnetto", con decreto n. 490, protocollo n. 5767/FP del 27/12/2013, disponeva la **risoluzione**, a far data dal 27/12/2013, **del contratto di lavoro a**

tempo determinato stipulato con il Sig. Giacomo Gnocchi, pattuito con decorrenza dal 9/9/2013 e scadenza al 30/6/2014 (**doc. 7**).

8) Al contempo, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IX Ambito Territoriale di Firenze, con decreto protocollo n. 4304/13 del 9/1/2014, disponeva la **cancellazione del Sig. Giacomo Gnocchi dalle graduatorie ad esaurimento** (già permanenti) della Scuola dell'Infanzia (**doc. 8**).

9) Inoltre, a causa del predetto giudizio di idoneità al servizio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze, comunicava allo stesso Sig. Giacomo Gnocchi l'avvio del procedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 C.d.S. (**doc. 19**).

Nella sostanza, all'esito della sopra menzionata visita medico collegiale conclusasi in data 18/12/2013, si verificava un concatenarsi di eventi, tali da pregiudicare irrimediabilmente la vita del ricorrente, incappato in una patologia da cui, in realtà, era – ed è - riuscito con determinazione a guarire in via definitiva.

10) Il sopra menzionato giudizio di inidoneità permanente formulato dal Collegio medico della Asl 10 di Firenze e contenuto nel verbale mod BI/S datato 18/12/2013 risultava oltremodo contraddittorio, in quanto:

a) il paragrafo del predetto verbale relativo allo "*esame obiettivo*" delineava una "*alcooldipendenza in atto*", che tuttavia risultava contraddetta dal diverso accertamento contenuto nel successivo paragrafo relativo alla "*diagnosi*", in cui invece si diagnosticava una "*alcooldipendenza in remissione*" e dunque non più persistente (**doc. 4**);

b) tale valutazione di "*alcooldipendenza in atto*" appariva peraltro difforme rispetto a quanto risultava dalla relazione psichiatrica del 13/12/2013 redatta dalla Dott.ssa Ilaria Pratesi dell'Azienda Sanitaria Firenze, come sopra detto incaricata nell'ambito del procedimento conclusosi con il giudizio di inidoneità, la quale affermava che risultava "*risolto il problema della dipendenza da alcool e i valori ematici sono tornati nella norma*" (**doc. 5**);

c) il paragrafo relativo alla “*diagnosi*” del medesimo verbale di visita medico collegiale attribuiva al Sig. Giacomo Gnocchi un “*disturbo di personalità schizoide*”, sulla base della sopra menzionata relazione medica del 13/12/2013 redatta dalla Dott.ssa Ilaria Pratesi, la quale, tuttavia, lo aveva solo ipotizzato ovvero indicato come patologia possibile, senza peraltro procedere agli accertamenti che un tale giudizio presupponeva. Invero, dalla predetta relazione della Dott.ssa Ilaria Pratesi risulta quanto segue: “*non vengono osservati sintomi o segni di patologia psichica inquadrabile nell’asse I del Manuale diagnostico del DSM IV R, ma è ipotizzabile un disturbo della personalità quale Disturbo schizoide di Personalità*” (doc. 5).

In altre parole, il giudizio di inidoneità permanente all’attività di insegnamento, formulato dal Collegio medico della Asl 10 di Firenze sollecitato per accertare disturbi connessi all’abuso di alcool, veniva affermato sulla base di tutt’altra asserita patologia – “*disturbo di personalità schizoide*” -, tuttavia non accertata in modo compiuto e solo ipotizzata.

11) Pertanto, avverso il predetto giudizio di inidoneità permanente al servizio di cui al verbale mod BI/S datato 18/12/2013 del Collegio medico della Asl 10 di Firenze, poste le sopra richiamate contraddittorietà e carenze dello stesso, il Sig. Giacomo Gnocchi promuoveva in data 18/1/2014 **ricorso innanzi alla Commissione Medica di 2^a Istanza di Roma**, (doc.10).

A conferma del proprio status fisico e psicologico, ormai lontano dall’alcooldipendenza, nonché da qualsiasi disturbo psichiatrico, il ricorrente depositava nuovi documenti attestanti la remissione dalla dipendenza da alcool, nonché l’inesistenza di alcuna patologia psichica a suo carico.

In particolare, il medesimo depositava relazione psichiatrica del 12/03/2014 (doc.12) e certificato medico del 02/04/2014 (doc.13), entrambi redatti dai Dottori Matteo Pellegrini e Daniela Depinesi, nonché ulteriore relazione psichiatrica del 11/03/2014 a firma del Dott. Massimo Marchi (doc.14).

12) Nella relazione psichiatrica datata 12/03/2014 dei Dottori Matteo Pellegrini e Daniela Depinesi, viene rappresentato quanto segue: “*dalla valuta-*

zione effettuata emerge assenza di elementi indicativi di disturbi neuropsichiatrici propriamente detti" (vedasi **doc.12**, penultima pagina).

Nelle conclusioni di cui alla predetta relazione viene quindi affermato:

"- il Sig. Giacomo Gnocchi non ha alcun disturbo psichiatrico di rilievo e, nello specifico, è da respingere la diagnosi di disturbo schizoide della personalità formulata dalla Dott.ssa Pratesi, che si è basata solo su un colloquio clinico senza l'ausilio di test psicodiagnostici.

- Il Sig. Giacomo Gnocchi non presenta alcuna patologia psichiatrica in atto.

- Il problema della dipendenza da alcool è attualmente in fase di remissione, come riportato dai continui monitoraggi eseguiti presso il centro di alcolologia.

*- Non presenta alcuna manifestazione psicopatologica che possa rappresentare un impedimento alla sua capacità lavorativa" (vedasi **doc.12**, ultima pagina).*

13) Analogamente, nella relazione psichiatrica datata 11/03/2014 del Dott. Massimo Marchi, viene esposto quanto segue: *"non vi sono elementi clinici ed anamnesi che possono giustificare la diagnosi di Disturbo schizoide della personalità. Permane pertanto unicamente la diagnosi di alcol dipendenza in remissione corrispondente ad una problematica già affrontata e superata e che quindi non giustifica assolutamente un provvedimento di permanente non idoneità all'insegnamento della Scuola dell'Infanzia"* (vedasi **doc.14**, pag. 4).

14) L'adita Commissione Medica di 2^a Istanza di Roma, recepita tale documentazione, sottoponeva il ricorrente al test di Rorschach effettuato dal Ten. Col. Cosimo Lorusso che redigeva relazione psicodiagnostica datata 16/04/2014 (**doc. 17**), nonché a visita psichiatrica eseguita dal Magg.re Giampiero Guido che predisponendo videat psichiatrico datato 17/04/2014 (**doc. 18**), entrambi espletati presso il Policlinico Militare di Roma "Calio", Dipartimento patologie neurologiche e psichiatriche.

Dalla sopra menzionata relazione psicodiagnostica del 16/04/2014 predisposta dal Ten. Col. Cosimo Lorusso risultava quanto segue: *“non sembra si possa, però, configurare un disturbo schizoide della personalità, nonostante il comportamento schivo del soggetto possa dare questa impressione...”* (doc. 17).

Inoltre il sopra richiamato videat psichiatrico del 17/04/2014 effettuato dal Magg.re Giampiero Guido attribuiva al ricorrente una *“personalità di tipo introverso, scostante, che però non sembra essere correlabile a tratti di schizoidia ...”* e concludeva affermando la sussistenza di una *“alcooldipendenza in remissione in soggetto con tratti di immaturità ed insicurezza personologica”* (doc.18).

15) Nel descritto contesto, in cui, di fatto, sia le relazioni di parte (docc. 12, 13 e 14) che quelle espletate su incarico della Commissione Medica di 2^a Istanza di Roma (docc. 17 e 18) negavano la configurabilità dell'asserito *“disturbo di personalità schizoide”* che aveva fondato il giudizio di inabilità permanente al servizio formulato dalla Commissione di prima istanza, la predetta Commissione Medica di 2^a Istanza di Roma finiva con il confermare, testualmente, *“il giudizio già espresso dalla CM/ASL di Firenze, in quanto dalla storia clinico-anamnestica e dalla consulenza specialistica psichiatrica è emerso una personalità e un quadro clinico, che, seppur in fase di remissione per quanto attiene alla dipendenza dall'alcool, non consente di assicurare le mansioni previste di docente con sufficiente garanzia di continuità ed efficienza”* (doc.15).

Conseguentemente, tale Commissione Medica di 2^a Istanza di Roma dichiarava il Sig. Giacomo Gnocchi *“non idoneo permanentemente, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento a decorrere dalla data del 18/12/2013. Controindicata ogni mansione, di altre aree, categorie o qualifiche di inquadramento, che comporti incarichi di responsabilità e particolare stress psico-fisico”*.

16) Per quanto sopra, il Sig. Giacomo Gnocchi, ritenuto che dall'esame della sopra descritta documentazione emergevano evidenti profili di illegittimità e contraddittorietà nel giudizio espresso dalla Commissione Medica di 2^a Istanza, con ricorso introduttivo del procedimento R.G. 8295/2014 (doc. 20), proponeva **impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma**, al fine di ottenere, testualmente, *"l'annullamento previa sospensione anche a fini propulsivi e di riesame:*

- *del verbale modello BL/S prot. n. J11400091 datato 17/04/2014 della Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma, Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento di Sanità, con il quale il Sig. Giacomo Gnocchi è stato giudicato "non idoneo permanentemente, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento a decorrere dalla data del 18.12.2013. Controindicata ogni mansione, di altre aree, categorie o qualifiche di inquadramento, che comporti incarichi di responsabilità e particolare stress psico-fisico";*
- *della comunicazione del giudizio di inidoneità al servizio della Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma, Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento di Sanità, inviata all'Istituto Comprensivo "Antonino Caponnetto" e notificata al ricorrente per presa visione il 17/04/2014;*
- *di ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale".*

Al fine, il Sig. Giacomo Gnocchi conveniva innanzi al predetto TAR Lazio Roma il Ministero della Difesa, nonché il Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento di Sanità, Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma, rassegnando le sotto precisate conclusioni:

"si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- **in via cautelare**, *sospendere in via propulsiva l'efficacia del provvedimento impugnato al fine di riesaminare la situazione clinica del Sig. Giacomo Gnocchi;*
- **nel merito** *annullare i provvedimenti impugnati;*

• in via istruttoria, nel merito, disporre la nomina di CTU, al fine di accertare la sussistenza in capo al ricorrente dello status di persona idonea alle mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento per l'insegnamento alla scuola dell'infanzia;

• in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite" (vedasi doc. 20).

17) Il predetto Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma, con sentenza n. 8181/2014 pubblicata in data 24/7/2014, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dichiarando invece la giurisdizione del giudice ordinario (docc. 21).

In particolare, il suddetto TAR Lazio Roma esponeva, testualmente, quanto segue:

“– con il ricorso in esame viene impugnato un atto presupposto - di tenore meramente confermativo del giudizio espresso in primo grado - del provvedimento di depennamento del ricorrente dalla graduatoria degli insegnanti della Scuola dell'Infanzia del 9.1.2014 e della risoluzione del contratto individuale di lavoro avvenuta in data 27.12.2013;

– si tratta pertanto di controversia individuale di lavoro attribuita alla giurisdizione del giudice del lavoro e ciò ancorché sia stato impugnato un provvedimento relativo alla graduatoria sopra indicata;

– infatti è stato, al riguardo, chiarito che dette graduatorie non costituiscono atti finali di un concorso per l'assunzione del “personale docente”, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, trattandosi piuttosto di un “sistema di reclutamento basato su graduatorie...formate in base a criteri fissi e pre-stabiliti da una p.a. dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica (...), il soggetto, che chiede l'inserzione nelle medesime, fa valere il suo diritto al lavoro e le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario ai sensi degli articoli 2 della L. n. 2248 del 1865 e dell'art. 2907 c.c.” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 23 novembre 2000, n. 1203);

– nella successiva contrapposizione delle posizioni (Cons. St., AP, 24.5.2007, n. 8 e Cassazione civile, Sezioni Unite, 13 febbraio 2008, n. 3399), questo Tribunale, con sentenza TAR III bis del 16.6.2009, n. 5689, ha aderito alla tesi della Cassazione - ribadita dalle Sezioni Unite in data 8 febbraio 2011, n. 3032, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ed alla quale ha aderito l'Adunanza Plenaria con sentenza n. 11/2011 - ed ha confermato tale orientamento anche di recente (TAR Lazio, Sez. III bis, 03-07-2014, n. 7092);

– i principi in parola trovano applicazione anche alla controversia in esame, che riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto al lavoro del ricorrente;

– pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Codice del processo Amministrativo, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale dovrà essere riassunta nel termine di legge, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda” (vedasi doc. 22).

18) Pertanto, il Sig. Giacomo Gnocchi, preso atto della predetta sentenza n. 8181 del 24/7/2014 con cui il TAR Lazio Roma pronunciava declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario – e cioè, nel caso di specie, trattandosi di controversia individuale di lavoro, del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro -, è con il presente ricorso a **riassumere** la causa de qua innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale adito, rimodulando peraltro la domanda tenuto conto del passaggio da un tipo di giudizio di carattere “impugnatorio” ad un giudizio “di cognizione” sul rapporto, così come richiesto dalla sentenza Cass. Sez. Unite n. 9130 del 21/4/2011.

Al contempo, sia per ragioni di connessione che per motivi di economia di attività processuale, il Sig. Giacomo Gnocchi avanza altresì una **domanda ulteriore ed autonoma**.

19) Preliminarmente, si riportano qui di seguito i motivi di censura – già formulati innanzi al Giudice Amministrativo – nei confronti del giudizio di inidoneità permanente al servizio pronunciato dalla Commissione Medica di 2^a Istanza di Roma, confermativo peraltro di quello espresso in sede di Commissione di prima istanza.

Successivamente, sarà articolata la domanda autonoma di accertamento dell'illegittimità della cancellazione del Sig. Giacomo Gnocchi dalle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) e di condanna alla rettifica di dette graduatorie ovvero al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie quest'oggi vigenti.

20) Si precisa al riguardo che il Sig. Giacomo Gnocchi, ritirato il modulo per iscriversi alle predette graduatorie ad esaurimento (già permanenti) valide per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, non poteva provvedere all'iscrizione, prevedendo tale modulo la dichiarazione di non trovarsi in una condizione di inabilità, che il ricorrente non poteva rendere, salvo formulare una dichiarazione mendace.

Si precisa altresì che in ogni caso lo stesso Sig. Giacomo Gnocchi, con raccomandata datata 1/12/2014, chiedeva formalmente al MIUR il reinserimento nelle graduatorie di propria competenza (**doc. 23**).

I MOTIVO

Violazione dei principi costituzionali di trasparenza, buon andamento ed imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione, nonché dei principi di cui agli artt. 4, 32 e 36 della Costituzione quali il diritto al lavoro, alla salute ed ad una esistenza libera e dignitosa.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del D.P.R. 171/2011.

Eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed erroneità manifesta, ingiustizia manifesta.

E' opportuno evidenziare nuovamente che il giudizio sulla idoneità o meno del ricorrente al servizio è stato attivato a causa del problema di alcolismo in cui il ricorrente medesimo è incappato nel circoscritto periodo dal 2010 al 2012.

Tuttavia, sia la Commissione medica di prima istanza che quella di seconda istanza, rilevavano univocamente che la condizione di alcooldipendenza del ricorrente era ormai *"in fase di remissione"*.

Entrambe le Commissioni sia di prima che di seconda istanza dichiaravano però l'inidoneità permanente al servizio del ricorrente, la prima, probabilmente, sulla base della diversa diagnosi di *"Disturbo di personalità schizoide"*, che però non veniva accertata in modo compiuto (doc. 4), mentre la seconda limitandosi a rappresentare una personalità inidonea a svolgere le mansioni di docente *"con sufficiente garanzia di continuità ed efficienza"* (doc.15).

In conclusione, non è ancora dato capire su cosa effettivamente si fondi il gravissimo ed afflittivo giudizio di inidoneità permanente al servizio, che peraltro produce l'effetto irreversibile di determinare la fuoriuscita permanente del ricorrente da ogni possibilità di inserimento nell'attività di insegnamento a cui è abilitato.

Ne consegue che il contestato giudizio di inabilità permanente espresso dalla Commissione Medica di 2^a Istanza di Roma risulta illegittimo sotto i profili della carenza dei presupposti, difetto di istruttoria anche sull'accertamento dello stato di salute del ricorrente e travisamento dei fatti.

- - -

Invero, ove nell'ambito del predetto giudizio di inidoneità permanente avesse inciso la pregressa e circoscritta esperienza di alcolismo, deve ribadirsi che, quest'oggi, il Sig. Giacomo Gnocchi ha cessato in modo permanente di "avvicinarsi" ad ogni tipologia di bevanda alcolica ed ha dunque risolto e superato in modo definitivo ogni patologia connessa con l'uso dell'alcool.

Quanto sopra viene confermato, da ultimo, dal certificato medico 18/2/2014 rilasciato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Centro di Alcolologia e Patologie correlate, sottoscritto dal Prof. Valentino Patussi, il quale attesta che il Sig. Giacomo Gnocchi *"appare consapevole dei rischi legati al consumo di bevande alcoliche ed attivo nel mantenere l'astinenza"* (doc. 11).

Tale circostanza risulta altresì confermata dalle relazioni mediche sia di parte (docc. 12, 13 e 14) che espletate su incarico della Commissione Medica di 2^a Istanza di Roma (docc. 17 e 18).

Né il contestato giudizio di inabilità permanente della Commissione Medica di 2^a Istanza di Roma può ritenersi fondato sulla patologia indicata nel *"disturbo schizoide della personalità"*.

Infatti, la predetta Commissione Medica di 2^a Istanza, da un lato, sembra voler confermare il giudizio della Commissione di prima istanza, che appare fondato sulla diagnosi di un disturbo della personalità schizoide, dall'altro, niente riferisce in merito alla predetta sindrome psichiatrica.

Invero, il giudizio di seconda istanza si limita a far riferimento in via generica ad *"una personalità e un quadro psichico, che, seppur in fase di remissione per quanto attiene alla dipendenza da alcol, non consente di assicurare le mansioni previste di docente"* (doc. 15), omettendo ogni riferimento a disturbi di tipo schizoide.

D'altronde le relazioni mediche in atti – sia di parte che eseguite nel corso degli accertamenti disposti dalla Commissione di 2^a Istanza - hanno tutte confermato l'inesistenza a carico del Sig. Giacomo Gnocchi di tali patologie.

In particolare, come già evidenziato, il videat psichiatrico del 17/04/2014 effettuato dal Magg.re Giampiero Guido presso il Policlinico Militare di Roma "Celio" esclude categoricamente l'esistenza di un disturbo schizoide,

diagnosticando una *“alcohol dipendenza in remissione, in soggetto con tratti di immaturità ed insicurezza personologica”* (doc. 18).

Ma vi è di più.

La materia de qua è regolamentata dal **DPR n. 171 del 27/7/2011** – *“Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'art. 55 octies del Dlgs 30/3/2001 n. 165”* -, che, all'art. 2, definisce *“inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento”*.

Nel caso di specie, da tutte le relazioni psichiatriche sia di parte che effettuate nel corso dell'istruttoria del procedimento amministrativo di prima e seconda istanza, risulta di tutta evidenza che il Sig. Giacomo Gnocchi non ha nessuna infermità né difetto fisico o mentale.

E' stato quindi pronunciato il gravissimo giudizio di inidoneità permanente, in palese difetto dei presupposti di legge che lo avrebbero potuto legittimare, e sulla base della disarmante e semplicistica considerazione di una *“personalità ed un quadro psichico”* non meglio precisati, che, a parere della Commissione, non consentirebbero di assicurare lo svolgimento delle mansioni di docente.

E' quindi di tutta evidenza l'inconsistenza del predetto giudizio di inabilità, che appare essere stato frutto di una valutazione meramente emotiva e moralistica, innanzi ad una patologia – quella della alcooldipendenza –, che tuttavia, in un paese civile, non può essere tale da “marcare” a vita una persona.

A ciò si aggiunga che tutta la normativa in materia – Legge n. 125 del 30/3/2001; Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti 29/3/2007

(ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 28/8/1997 n. 281); art. 41 del Dlgs n. 81 del 9/4/2008 – è al contrario volta ad agevolare il reinserimento di chi abbia abusato di bevande alcoliche.

V'è infine altro profilo di illegittimità del contestato giudizio adottato dalla Commissione medica di seconda istanza, che ha giudicato il ricorrente *“inidoneo permanentemente, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento”*.

Premesso che, ai sensi dell'art. 2 del sopra richiamato DPR n. 171 del 27/7/2011, l'**inabilità permanente** può essere **“assoluta”** se determina *“impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”* o anche solo **“relativa”** se impedisce solo lo svolgimento *“di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento”*, il successivo art. 7 prevede che nel caso di inidoneità permanente **“relativa”**, quale quella ravvisata dalla Commissione di 2^a Istanza *“allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adequatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione”*.

Al contrario, la Commissione medica di 2^a Istanza ha addirittura stabilito come *“controindicata ogni mansione, di altre aree categorie o qualifiche di inquadramento, che comporti incarichi di responsabilità e particolare stress psico - fisico”*, andando ben oltre l'ambito del giudizio per cui era stata adita e rendendo pressoché impossibile al ricorrente, che non è un docente di ruolo, ma è un precario della scuola, peraltro quest'oggi cancellato dalle graduatorie in esaurimento, di ricollocarsi in un qualche servizio all'interno della scuola.

II MOTIVO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 D.lgs. 81/2008, dell'art. 17 del CCNL 2007, nonché dell'art. 2 del D.P.R. 171/2011.

Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.

L'inidoneità psicofisica al servizio può essere “temporanea” ovvero, nei soli casi più gravi, “permanente” (e quest'ultima, poi, come sopra detto, può essere “assoluta” o “relativa”).

Vedasi al riguardo l'art. 41 D.lgs. 81/2008 e l'art. 17 del CCNL 2007 relativo al comparto scuola, che, di fatto, impongono di valutare, in prima battuta, l'inidoneità al servizio in via “temporanea”, in tal caso potendo il lavoratore assentarsi dal servizio per un circoscritto periodo di tempo. Per contro, lo status di inidoneità “permanente” al servizio è relegata ai casi più gravi e soprattutto irreversibili.

Un'inabilità derivante dallo stato di alcolismo non può mai essere ritenuta “permanente”, ma al più ed a tutto concedere meramente “temporanea”, in quanto dà luogo ad una dipendenza che resta obiettivamente circoscritta in un arco temporale determinato e che può essere, come appunto nel caso di specie, completamente superata.

La stessa giurisprudenza afferma che *“l'alcolismo è dipendenza, che, attraverso adeguate terapie, è suscettibile di miglioramento sino al pieno controllo, come notoriamente acquisito dalla scienza ed esperienza medica. Ciò significa che ... al di là di pregiudizi socialmente diffusi, la dipendenza da alcool non è di per sé motivo sufficiente al venir meno della fiducia del datore di lavoro”* (Cass. n. 1314 del 13/2/1997).

In effetti, nel caso di specie, le risultanze mediche acquisite agli atti confermano il fatto che il Sig. Giacomo Gnocchi, dopo tanti anni di docenza, seppur sempre vissuta nel precariato, ha solo attraversato, ormai oltre

tre/quattro anni fa, un periodo molto difficile - dovuto alla morte della madre e al lungo momento di mancato lavoro - che lo ha fatto cadere in un problema di alcooldipendenza, dal quale tuttavia ha avuto la forza e la determinazione di uscire, con ciò dimostrando un inusuale senso di responsabilità.

Invero il ricorrente, per amor proprio e dedizione verso il suo lavoro, consapevole della patologia in cui era caduto, si rivolgeva, volontariamente, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, reparto Tossicologia, accettando le cure e conseguendo il risultato, affatto facile e scontato, di uscire in modo definitivo dalla dipendenza e dunque di ottenere completa guarigione.

Nel predetto contesto, se anche fosse stata ravvisata in passato una qualche patologia in capo al ricorrente, la stessa non è stata né può essere ancora oggi ritenuta irreversibile ed al più può aver determinato una inabilità circoscritta nel tempo e quindi solo "temporanea".

Si veda al riguardo l'ordinanza n. 216/2012 del Tar Marche sez. I, la quale, in un caso in cui, a causa di una pregressa positività a due alcoltest, era stato emesso un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni per carenza dei requisiti psico-fisici - previsti ai fini del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport di tiro al volo -, sospendeva un decreto del prefetto di reiezione di un'istanza volta ad ottenere la revoca del predetto provvedimento di divieto, ritenendo *"necessario, alla luce dell'ordinanza di riesame 506/2011 adottata da questo Tribunale, ordinare alla Commissione Medica Provinciale presso l'Azienda sanitaria, di riesaminare il giudizio di inidoneità del ricorrente, valutando la documentazione medica presentata dal ricorrente e procedendo, eventualmente, a nuovi esami"*.

Premesso che il contestato giudizio di inabilità permanente risulta errato e comunque manifestamente sproporzionato rispetto a quello che è l'effettivo attuale stato di salute del ricorrente, anche nel caso di specie, appare neces-

sario riesaminare detto giudizio e se del caso retrocederlo da inabilità "permanente" a "relativa".

Al fine, appare opportuno trascrivere quanto è stato accertato dal Dott. Massimo Marchi nella relazione medica prodotta.

"All'esame obiettivo psichiatrico, il Sig. Gnocchi si è presentato con atteggiamento disponibile e collaborativo.

Sul piano clinico, è apparso lucido, orientato nel tempo e nello spazio, mnemonico, attenzione normoesauribile critica valida (anche per quanto riguarda le sue problematiche esistenziali e lavorative degli ultimi due anni)

Non sono emersi sintomi di ansia né disturbi della sfera fobico ossessiva.

Il tono dell'umore è apparso in asse" (vedasi doc. 14, pagina 3).

"Tre - quattro anni fa ha manifestato un momento di crisi, sia in conseguenza della perdita della madre sia per la mancanza di lavoro, sviluppando una sintomatologia depressiva, che lo ha portato all'abuso di alcool (questo dimostra che prova emozioni e non è indifferente a ciò che gli succede, contrariamente a quanto dovrebbe accadere in un disturbo schizoide). Rendendosi conto delle conseguenze di detto abuso, ha deciso di disintossicarsi e lo ha fatto in maniera valida ed efficace" ... (vedasi doc. 14, pagina 4).

"Permane pertanto unicamente la diagnosi di "Alcooldipendenza in remissione" corrispondente ad una problematica già affrontata e superata e che quindi non giustifica assolutamente il provvedimento di permanente non idoneità all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia" (vedasi doc. 14, pagina 5).

Appare inoltre opportuno richiamare altresì quanto attestato nella relazione peritale dei Dott.ri Matteo Pellegrini e Daniela Depinesi.

"Dall'analisi del protocollo (MMP-2) il Sig. Giacomo Gnocchi risulta una persona emotivamente aperta ed equilibrata, molto riflessiva, a proprio agio con se stessa e cauta nei contatti iniziali con gli altri, realista, responsabile e affidabile. Le risultanze dell'esame psichiatrico non rilevano at-

tualmente la presenza di alcuna manifestazione psicologica di rilievo. Risulta che prima del 2001, il Sig. Giacomo Gnocchi non ha mai avuto alcun tipo di problema di funzionamento sociale lavorativo o in altri ambiti. Attualmente, fatto confermato dalla documentazione esaminata, sono però completamente esauriti i sintomi e le caratteristiche del disturbo" (doc. 12).

Per tutto quanto sopra esposto, si insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale adito quanto meno ammetta **consulenza tecnica d'ufficio** in modo da accertare la congruità delle risultanze mediche in atti, la loro compatibilità con il giudizio di inabilità "permanente" al servizio pronunciato nei confronti del ricorrente e l'eventualità di retrocederlo a giudizio di inabilità "temporanea", e da accertare infine l'attuale stato di salute del ricorrente medesimo valutando la persistenza o meno di una qualche forma di inabilità.

Al riguardo, si evidenzia che *"in tema di licenziamento per inidoneità al servizio ... il parere della Commissione medica di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 29, all. A), non è vincolante per il Giudice di merito adito per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disposto a seguito di giudizio di inidoneità, avendo egli – anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale il potere/dovere di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta Commissione"* (Cass. n. 16195 del 25/7/2011; Cass. n. 3095 del 8/2/2008; Cass. n. 7311 del 20/5/2002).

III FORMULAZIONE DI DOMANDA AUTONOMA

avverso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il contestato giudizio di inidoneità "permanente" ha comportato, oltre che la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo "Antonino Caponnetto" (doc. 7), l'ancor più grave cancellazione del Sig. Giacomo Gnocchi dalle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Scuola dell'Infanzia (doc. 8), che di fatto determina

l'estromissione del ricorrente da ogni possibilità di reinserirsi nella scuola e l'impossibilità di ricevere altri incarichi di supplenza.

Orbene, come noto, nel nostro ordinamento, il sistema di reclutamento del personale scolastico avviene con modalità del tutto particolari, che derogano sia la disciplina generale in materia di pubblico impiego di cui al Dlgs 30/3/2001 n. 165 sia anche la disciplina generale sul lavoro a tempo determinato di cui al Dlgs 6/9/2001 n. 368.

Detto sistema si basa sull'inserimento in graduatorie e si sviluppa inizialmente attraverso assunzioni in regime di precariato o pre-ruolo e, successivamente, culmina – o meglio dovrebbe culminare - con l'assunzione in ruolo definitiva. *“Il conferimento dell'incarico di supplenza ... è il veicolo attraverso il quale l'incaricato si assicura l'assunzione a tempo indeterminato, in quanto, man mano che gli vengono assegnati detti incarichi, la sua collocazione in graduatoria avanza e, quindi, gli permette l'incremento del punteggio cui è correlata l'immissione in ruolo ...”* (Cass. n. 10127 del 20/6/2012).

Nel dettaglio, l'art. 70 comma ottavo del predetto **Dlgs 30/3/2001 n. 165** prevede che *“sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni”*.

Il sopra richiamato **Dlgs 16/4/1994 n. 297** - Testo Unico in materia di Istruzione – all'art. 399 comma primo prevede, come regola generale, che *“l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria ..., ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”*.

Il suddetto art. 401 del medesimo **Dlgs 16/4/1994 n. 297** prevede al comma primo che *“le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria ... sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui*

all'articolo 399, comma 1."

L'art. 4 della L. 3/5/1999 n. 124 - che ha sostituito l'art. 581 del Dlgs 16/4/1994 n. 297 -, al fine di garantire all'Amministrazione una certa flessibilità del proprio organico, prevede:

- le c.d. "supplenze annuali", cioè quelle dal 1° Settembre al 31 Agosto, che vengono attribuite per coprire posti effettivamente vacanti, cioè posti nell'organico che sono privi di un titolare, in attesa che divenga possibile la copertura dello stesso con personale di ruolo (comma primo¹);
- le c.d. "supplenze temporanee", cioè quelle dal 1° Settembre al 30 Giugno, che vengono conferite per coprire posti "di fatto disponibili", che non rientrano nel cosiddetto organico di diritto del personale, ma sussistono in funzione della variabilità del numero degli iscritti (comma secondo²).

Il predetto art. 4 della L. 3/5/1999 n. 124 prevede inoltre quanto segue

*6. Per il conferimento delle supplenze **annuali** e delle supplenze **temporanee** sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le **graduatorie permanenti** di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge ...*

¹ "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di **supplenze annuali**, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

² 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di **supplenze temporanee** fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di **supplenze temporanee** fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle **graduatorie permanenti** di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla **precedenza assoluta** nel conferimento delle supplenze **temporanee** nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti ...”.

Nel detto contesto, la **Legge n. 143 del 4/6/2004** di conversione del D.L. n. 97 del 7/4/2004 ha previsto all'art. 1-bis che “dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria... La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il **reinserimento** nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

Conseguentemente, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti, possono sempre e comunque chiedere il reinserimento nelle graduatorie che vengono di volta in volta aggiornate. In altre parole, una cancellazione dalle predette graduatorie non può mai essere ritenuta definitiva ed è quindi sempre possibile chiedere, se non un inserimento ex novo, un reinserimento nelle graduatorie successive (vedasi ex multis Tribunale di Teramo, sentenza n. 540/2014).

Infine, allo scopo di non alimentare ulteriormente il precariato scolastico, è intervenuta la **Legge n. 296 del 27/12/2006** (art. 1, comma 605, lett. c), per effetto della quale le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si sono trasformate in graduatorie “**a esaurimento**” e cioè chiuse, di

talché, a partire dal 2007, non è più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.

Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la sopravvenuta entrata in vigore della predetta Legge n. 296 del 27/12/2006 non ha determinato l'abrogazione tacita del sopra richiamato art. 1-bis della Legge n. 143 del 4/6/2004, nel senso che l'avvenuta chiusura delle graduatorie **non impedisce ai docenti in passato iscritti in graduatoria**, che per un qualsiasi motivo non avessero confermato la volontà di permanervi o avessero ricevuto un provvedimento di cancellazione, **di poter comunque chiedere il reinserimento** in quelle successivamente pubblicate per effetto degli aggiornamenti periodici.

- - -

Nel descritto contesto normativo, deve evidenziarsi, in punto di fatto, che il ricorrente, da ultimo, si era regolarmente iscritto alla graduatoria ad esaurimento di cui al Decreto Ministeriale n. 44 del 12/5/2011 valevole per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, dalla quale tuttavia è stato cancellato con decreto protocollo n. 4304/13 del 9/1/2014 (**doc. 8**) pronunciato all'esito del contestato giudizio di inidoneità "permanente" di cui al verbale mod BI/S datato 18/12/2013 del Collegio medico della Asl 10 di Firenze di prima istanza (**doc. 4**), poi confermato dal verbale modello BL/S prot. n. J11400091 datato 17/04/2014 della Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma (**doc. 15**).

Tale intervenuto giudizio di inidoneità "permanente" ha poi impedito al ricorrente di presentare la domanda di iscrizione alla graduatoria ad esaurimento di cui al successivo Decreto Ministeriale n. 235 del 1/4/2014 valevole per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Infatti, il predetto Decreto Ministeriale prevedeva che una tale inidoneità fosse ostativa addirittura alla presentazione della domanda di iscrizione alle graduatorie.

Il ricorrente ha quindi interesse, **in primo luogo**, a rimuovere il contestato giudizio di inabilità, ed **in secondo luogo** ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Scuola dell'Infanzia di 1°, 2°, 3° e 4° fascia, della Provincia di Firenze, relative al personale docente ed educativo aspirante alle assunzioni a tempo indeterminato o determinato per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, con mantenimento del punteggio maturato dalla data del 9/1/2014 di avvenuta cancellazione, ove occorrendo previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 235 del 1/4/2014, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [soltanto] *"il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II e III e aggiuntiva ... delle graduatorie ad esaurimento ..."* e non anche chi non abbia prodotto la domanda di permanenza in quanto cancellato dalla graduatoria precedente.

Si insiste quindi nella richiesta delle sopra precisate conclusioni.

In via istruttoria:

A) Si depositano i seguenti n. 23 **documenti**:

- 1) copia diploma di maturità magistrale del 27/8/1985;
- 2) contratto di lavoro a tempo determinato con Ist. "Antonino Caponnetto", prot. n. 5268 del 5/11/2012;
- 3) contratto di lavoro a tempo determinato con Ist. "Antonino Caponnetto", prot. n. 3686 del 9/9/2013;
- 4) verbale mod BI/S del Collegio medico della Asl 10 di Firenze del 18/12/2013;
- 5) relazione psichiatrica Dott.ssa Pratesi del 13/12/2013;
- 6) dichiarazione di inidoneità del Collegio medico della Asl 10 di Firenze del 18/12/2013, prot. n. 0072327;
- 7) decreto n. 490, prot. n. 5767/FP del 27/12/2013, di risoluzione del contratto con Istituto "Antonino Caponnetto";

- 8) decreto MIUR n. 4304/13 del 9/1/2014 di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento;
- 9) raccomandata Gnocchi del 21/2/2014;
- 10) ricorso Gnocchi alla Commiss. Medica di II Istanza + comunicazioni di fissazione visita;
- 11) certificato medico del 18/2/2014 a firma del Prof. Patussi c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi;
- 12) relazione psichiatrica del 12/03/2014 dei Dott.ri Pellegrini e Depinesi;
- 13) certificato medico del 02/04/2014 dei Dott.ri Pellegrini e Depinesi;
- 14) relazione psichiatrica del 11/03/2014 del Dott. Marchi;
- 15) verbale modello BL/S prot. n. J11400091 del 17/04/2014 Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, Comando Logistico dell'Esercito;
- 16) comunicazione del giudizio di inidoneità al servizio della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma;
- 17) relazione psicodiagnostica del 16/04/2014 del Ten. Col. Cosimo Russo c/o policlinico militare di Roma "Celio";
- 18) videat psichiatrico del 17/04/2014 del Magg.re Giampiero Guido c/o policlinico militare di Roma "Celio";
- 19) memoria del 12/03/2014 Avv. Santucci/Ministero delle Infrastrutture;
- 20) ricorso al TAR Lazio Roma;
- 21) comunicazione di cancelleria TAR Lazio Roma;
- 22) sentenza TAR Lazio Roma n. 8181 del 24/7/2014;
- 23) raccomandata 1/12/2014 Gnocchi/MIUR.

B) Si chiede ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante ovvero del dirigente responsabile del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell'Ufficio IX Ambito Territoriale di Firenze, nonché prova testimoniale del Sig. Lorenzo Gnocchi sui capitoli della parte in fatto del ricorso nonché sul seguente capitolo:

I) D.C.V. che il Sig. Giacomo Gnocchi ritirava il modulo per iscriversi alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) uscite nel giugno 2014, ma, poiché queste prevedevano la dichiarazione di non trovarsi in una condizione di inabilità, il medesimo non si iscriveva.

Firenze, lì 31 Dicembre 2014

Avv. Martina Mattioli

Avv. Francesco Santucci

